



## Integrazioni di cui al punto 1.1.3 e 1.1.4 del parere della commissione VAS

“Prescrizioni contenute nel Parere della Commissione Regionale VAS n. 38 del 12 maggio 2009”

### Punto 1.1.3

#### Comune di Galliera Veneta – (osservazione 29-30 e osservazione 37)


Premesso che il dimensionamento del Piano e la volumetria dello stesso rimangono invariate si è considerata la valutazione della significatività delle modifiche sui risultati del Rapporto Ambientale in riferimento agli indicatori quantitativi legati al consumo di territorio ed in particolare la “% di superficie urbanizzata attuale / % di superficie urbanizzata di progetto”.

Il **valutatore** ritiene compatibile i due interventi (osservazione 29-30 e osservazione 37) con il Piano e il Rapporto Ambientale già adottato. L'aumento della superficie trasformabile complessiva, pari al 3,0%, porta la percentuale complessiva dell'ATO al 36,50%. Il peggioramento del valore dell'ATO 9 risulta comunque sostenibile in quanto al di sotto del valore limite del modello matematico impiegato.

Va comunque sottolineato come a livello comunale vi siano altre osservazioni/modifiche al piano valutato che non sono state considerate come “di interesse ambientale” in quanto producono effetti indiscutibilmente positivi determinati dalla riduzione della superficie urbanizzata prevista e che complessivamente vanno a “compensare” l'aumento di consumo di suolo generato dalle osservazioni; tali modifiche “positive” riducono il consumo di suolo del progetto adottato dello 3,04%.

		ATO 7	percentuale	superficie (m2)
		<b>superficie ATO (m2)</b>	100,00	1.295.101
<b>indicatore 1</b>	% superficie urbanizzata attuale		29,72	384.909
	% superficie urbanizzata progetto		31,58	408.998
	Nuova superficie urbanizzata (osservazioni)		-	8.567
	Nuova %ale sup.urbanizzata		30,92	
	Differenza %ale		- 0,66	
<b>indicatore 2</b>	% superficie a ricostruzione ambientale Attuale		-	
	% superficie a ricostruzione ambientale progetto		47,62	616.727
	Nuova aree a ricostruzione ambientale(osservazioni)			8.567
	Nuova %ale sup. aree a ricostruzione ambientale		48,28	
	Differenza %ale		0,66	
		ATO 8	percentuale	superficie (m2)
		<b>superficie ATO (m2)</b>	100,00	4.167.752
<b>indicatore 1</b>	% superficie urbanizzata attuale		25,63	1.068.255
	% superficie urbanizzata progetto		31,25	1.302.496
	Nuova superficie urbanizzata (osservazioni)		-	71.943
	Nuova %ale sup.urbanizzata		29,53	
	Differenza %ale		- 1,72	
		ATO 9	percentuale	superficie (m2)
		<b>superficie ATO (m2)</b>	100,00	2.858.841
<b>indicatore 1</b>	% superficie urbanizzata attuale		32,14	918.793
	% superficie urbanizzata progetto		33,50	957.672
	Nuova superficie urbanizzata (osservazioni)			85.706
	Nuova %ale sup.urbanizzata		36,50	
	Differenza %ale		3,00	

Variazione dell'indicatore



#### Comune di San Martino – ( osservazione 28)

Il **valutatore** ritiene compatibile l'intervento con le valutazioni sul Piano effettuate in sede di Rapporto Ambientale ed in particolare quelle legate alla qualità paesaggistica. A tale proposito è opportuno ribadire come il piano prevede già nelle N.T.A. articoli relativi alla "tutela paesaggistica" e conservazione dei coni visuali favorendo:

- a) *"l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale;*
- b) *favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bio-ecologica, l'utilizzo di materiali bio-compatibili ed energie rinnovabili e/o tecnologie di risparmio energetico;"*

Si ritiene che la normativa prevista dal PATI in merito alla tutela della qualità paesaggistica sia in grado di garantire lo sviluppo insediativo e la contestuale "conservazione" della qualità paesaggistica locale.

#### Comune di San Martino – ( osservazione 59-60)

Il **valutatore** ritiene compatibile l'intervento con le valutazioni sul Piano effettuate in sede di Rapporto Ambientale e successivamente in sede di valutazione dell'osservazioni di interesse ambientale;


In merito alla valutazione idraulica si prescrive che venga mantenuto l'attuale assetto idraulico dell'area e che pertanto dovranno essere applicate tutte le possibili misure di mitigazione atte a garantire l'invarianza idraulica così come previsto dalle NTA ed in particolare nel capitolo "CAPO III – DISPOSIZIONI SULLA FRAGILITA' DEL TERRITORIO – ELABORATO 3 – SCALA 1: 10000" e nel successivo "PRESCRIZIONI E DIRETTIVE GENERALI PER LA FORMAZIONE DEL P.I." nel quale vengono chiaramente richiamate le linee guida per le "misure di mitigazione".



**Punto 1.1.4** Relativamente all'Accordo pubblico-Privato ex Art. 6 L.R. 11/2004, approvato dal Comune di Fontaniva con Delibera consiliare n. 3 del 27.02.2008, occorre verificare:

- a. la coerenza del previsto trasferimento di un'attività produttiva, attualmente in area "fuori zona", in un ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e classificato dal PTCP di Padova, adottato con delibera del Consiglio provinciale n. 46 del 31.07.2006, "Paesaggio da rigenerare – Progetto fluviale";
- b. la valutazione ambientale della previsione di realizzare un palazzetto dello sport – limitrofo all'esistente campo sportivo – nell'area attualmente occupata da una rilevante attività produttiva, are posta nel centro abitato di Fontaniva.

Il PTCP di Padova, in corrispondenza del corso del Brenta, individua un paesaggio di origine naturale ed uno, di origine antropica, da rigenerare (di seguito si propone uno stralcio della Tav. 5 del PTCP).





Si può osservare che l'area di intervento risulta essere lambita dal contesto identificato come paesaggio naturale di pregio, da tutelare e valorizzare; risulta invece totalmente compresa nell'ambito definito come paesaggio antropico da rigenerare, con particolare riferimento al "Progetto fluviale".

A tale riguardo le NTA del PTCP propongono, per gli ambiti paesaggistici da rigenerare, le seguenti indicazioni (Art. 24):

## **Art. 24 – Paesaggi da rigenerare**

I PRC formulano le strategie e gli orientamenti per l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare e gestire il paesaggio, inteso come parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e / o dalle reciproche interrelazioni.

La salvaguardia indica le azioni di conservazione e mantenimento degli aspetti significativi e caratteristiche del paesaggio, la gestione indica le azioni volte, in una prospettiva di turismo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo.

I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, disciplinano tali aree ad elevato grado di tutela favorendo ogni intervento volto a mantenere l'integrità fisica ed ambientale del paesaggio e vietando, ove necessario per la tutela, la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture.

Ove tali aree comprendano centri storici di Comuni dotati di specifica normativa per il Centro Storico ai sensi della L. R. 80/80 prevalgono queste ultime norme.

(...)

### **B) Paesaggio fluviale**

I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali approfondimenti a scala locale, dettano specifiche norme finalizzate :

- a) a tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di fasce filtro (*buffer zones*) lungo i corsi d'acqua per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- b) alla tutela dei fontanili con adeguate fasce di rispetto prevedendo nel contempo una strategia di controllo dell'attività estrattiva in tutta la zona delle risorgive;
- c) alla tutela delle emergenze storico culturali legate ai fiumi;
- d) all'organizzazione di accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibile;




- e) all'introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;
- f) alla valorizzazione dell'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi;

Inoltre viene valutato, attraverso specifici studi, l'introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni.

Le norme citate, nella parte generale, prescrivono che la pianificazione comunale individui gli elementi significativi del paesaggio e adotti misure specifiche volte a tutelarne l'integrità dei caratteri naturali e valorizzarne gli aspetti concernenti l'integrità fisica ed ambientale.

Nella parte specifica riguardante il paesaggio fluviale, il PTCP ribadisce la necessità di definire specifiche norme volte all'identificazione, la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici dell'ambiente e della cultura legati al particolare contesto dei corsi d'acqua, comprendendo quindi i paleoalvei, le golene, la vegetazione ed in genere i segni dell'attività antropica legati all'elemento fiume ed alla sua storia.

Nel caso in esame deve essere osservato che l'area individuata per il trasferimento dell'attività industriale non comprende al suo interno elementi paesaggistici ed ambientali meritevoli di tutela e valorizzazione; si tratta anzi di un contesto già parzialmente edificato, collocato inoltre lungo un direttrice, tra i centri urbani di Fontaniva e Carmignano di Brenta, interessata da un'intensa antropizzazione.



Una visione di maggiore dettaglio consente di osservare che l'area in esame si colloca in prossimità di un sistema relazionale comprendente la rete stradale e ferroviaria ed inoltre nell'intorno di detta area è già presente una serie di edifici, anche a destinazione produttiva:



Alla luce di tali premesse si valuta che nell'area non sussistano condizioni ambientali e paesaggistiche tali da evidenziare l'opportunità di un'azione di tutela e valorizzazione del contesto; si reputa piuttosto preferibile realizzare una serie di mitigazioni che abbiano il ruolo e la capacità di creare un'efficace protezione nei confronti dell'ambito fluviale.

A tale scopo è stata proposta una specifica integrazione all'Art. 66 delle Norme di Attuazione del PATI, comprendente una serie di adempimenti espressamente rivolti a garantire che il previsto trasferimento dell'attività produttiva non possa generare impatti significativi sull'ambiente. La stessa norma proposta prevede che il progetto sia sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale, a tutela delle vicine facenti parte della Rete Natura 2000.

Di seguito si riporta il testo del citato Art. 66 delle NTA del PATI, con evidenziate le modifiche proposte:

#### **Art. 66 – Ambiti trasformabili / linee preferenziali di sviluppo insediativo**

1. Il PATI indica con apposito simbolo le linee preferenziali di sviluppo degli insediamenti, ossia le direttrici individuate come strategiche per le eventuali espansioni insediative da operarsi attraverso il PI.



2. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono definite dal PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

#### DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo inserite nel PATI hanno carattere strategico e costituiscono direttive nei confronti del PI, che dovrà sviluppare tali indicazioni nell'individuare le nuove espansioni insediative significative potendo discostarsi per gli interventi non significativi e per quelli di completamento.
4. Le aree oggetto di trasformazione urbanistica saranno oggetto di specifica individuazione da parte del PI, il quale dovrà verificare e sviluppare le indicazioni progettuali contenute nel PATI e fissare gli strumenti e le modalità di attuazione.
5. Il PI privilegerà la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti. La localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà seguire, nell'ordine, i seguenti criteri di scelta prioritaria:
  - a) aree trasformabili ricadenti in vuoti urbani e dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standards di qualità previsti dal PATI e dal PI;
  - b) aree trasformabili poste all'interno del limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni del PATI (aree di trasformazione più significative);
  - c) altre aree trasformabili non interessate né prossime a vincoli, ambiti di tutela, invarianti, fragilità (aree di trasformazione meno significative ed interventi di completamento, di dimensione complessiva non superiore ai 5000 mq).
6. Il PI dovrà inserire nel proprio apparato normativo regole ed incentivi a favore dell'edilizia eco-sostenibile:
  - a) privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto rispetto ai coni visuali, alle invarianti e in generale a tutte le tutele previste dal PATI, e prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l'adozione di idonee misure mitigative e compensative;
  - b) favorendo l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale;
  - c) favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bio-ecologica, l'utilizzo di materiali bio-compatibili ed energie rinnovabili e/o tecnologie di risparmio energetico;
  - d) privilegiando insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità in relazione alla tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera, prevedano livelli di carico urbanistico inferiori rispetto a quelli tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con criteri ordinari nello stretto rispetto dei parametri minimi di legge, e standards di qualità dei servizi e della vivibilità superiori a quelli minimi previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione.
7. Per il riconoscimento degli incentivi di cui al comma precedente, il PI deve prevedere obiettivi raggiungibili e misurabili, standards oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori.
8. Le nuove aree trasformabili dovranno essere attuate in applicazione dei principi della perequazione urbanistica, secondo i criteri indicati dalle presenti norme e specificati dal PI.
9. Il dimensionamento delle superfici trasformabili, delle quantità edificabili e degli standard urbanistici necessari sarà definito dal Piano degli Interventi sulla base dei criteri stabiliti dal PATI, fermi restando il rispetto del dimensionamento



definito dal PATI stesso per ciascun ambito Territoriale Omogeneo, e la percentuale massima di SAU trasformabile definita sulla base delle disposizioni regionali.

10. Inoltre il PI dovrà:


- indicare per ciascuna area di espansione (o comunque di trasformazione) l'obbligo o meno di destinare quota parte del volume o della superficie ad edilizia residenziale pubblica, fissando le eventuali quantità minime, secondo quanto stabilito all'art. 6 delle presenti norme;
- precisare per le medesime aree la quantità volumetrica da riferire all'eventuale trasferimento ("atterraggio") dei crediti edilizi e le modalità per la loro collocazione ed attuazione; tale quantità potrà essere espressa anche in quota percentuale sugli indici di edificabilità previsti, stabilendo in quali casi l'utilizzo della quota riservata ai crediti edilizi sia da attuarsi obbligatoriamente e in quali casi ciò sia invece facoltativo.
- per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune potrà attivare procedure ad evidenza pubblica, cui potranno partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risulteranno più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PATI. La procedura si concluderà con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 della LR 11/2004.
- *In riferimento alla nuova area industriale "Velo" (ATO 11 del comune di Fontaniva lungo la strada statale 53) a ridosso del sito "Medio Corso del Brenta" il P.I. dovrà attenersi alle seguenti misure di mitigazione:*
  - *l'intervento dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi del DGRV 3173/2006);*
  - *dovrà prevedere delle misure di mitigazione degli impatti sia in fase di cantiere, sia durante l'esercizio dell'opera;*
  - *realizzazione di idonea schermatura verde, anche con barriere in terra;*
  - *realizzazione della minor superficie impermeabilizzata possibile;*
  - *sistema di raccolta delle acque piovane di tutte le aree impermeabilizzate con relativo sistema di accumulo e depurazione o trattamento;*
  - *adeguato collegamento alla rete fognaria;*
  - *adeguata viabilità di connessione;*
  - *verifica del non aumento del rumore e degli inquinanti all'interno dei siti Natura 2000 e in particolare negli habitat pregevoli;*
  - *rispetto della qualità paesaggistica locale che comporterà,*
    - *l'analisi degli elementi morfologici e vegetazionali caratterizzanti il sito (comprese le aree golenali limitrofe);*
    - *l'individuazione di finiture reinterpretative della tradizione costruttiva locale compresa anche la possibilità di prevedere "Coperture verdi".*
  - *Le schermature verdi dovranno ridurre l'impatto visivo delle superfici esterne pavimentate, articolandosi in siepi, filari, macchie alberate privilegiando la diversità delle essenze arboree (anche se riferibili comunque alle specie autoctone).*
  - *Le superfici esterne – nell'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate dovranno essere di norma drenanti, diversificando la natura delle stesse, evitando, quindi, la uniformità dei colori e dei materiali impiegati.*



In conclusione, considerate le misure di mitigazione previste, che impongono particolari attenzioni nei confronti della qualità dell'ambiente e dell'assetto del paesaggio, si ritiene che l'intervento progettato risulti coerente con le previsioni del PTCP.

Per quanto concerne la valutazione ambientale del progetto di realizzare un palazzetto dello sport in comune di Fontaniva, limitrofo all'esistente campo sportivo, non possono essere che ribadite le considerazioni svolte in sede di elaborazione della VAS del PATI dell'Alta Padovana:

- L'attuale collocazione dello stabilimento industriale appare incongrua rispetto al contesto circostante, dove prevale l'insediamento residenziale (di seguito si propone uno stralcio della Tav. 4 del PATI, con evidenziata l'ubicazione dell'industria)



- il trasferimento del complesso industriale comporta un serie di effetti positivi sul territorio circostante, tra cui possono essere ricordati:
  - un alleggerimento del flusso di traffico di mezzi pesanti in prossimità del centro urbano;
  - la diminuzione delle emissioni (polveri, rumori) determinati dalla presenza di attività produttive;
  - la possibilità di riqualificare il tessuto urbano.
- la realizzazione di un palazzetto dello sport rappresenta un intervento che si propone a vantaggio della collettività, offrendo ai cittadini un servizio di primaria importanza sotto il profilo della qualità della vita;
- l'accordo di programma stipulato con la Ditta privata prevede che, a fronte della cessione dell'area di proprietà comunale destinata ad ospitare la nuova sede industriale, la Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, al trasferimento dell'attività produttiva, alla cessione dell'area attualmente occupata, nonché alla realizzazione del palazzetto, dei campi



da gioco esterni, dei parcheggi e di tutte le opere accessorie. Questo accordo consente al Comune non solo di evitare un impegno finanziario diretto, ma anche di realizzare la struttura in un'area strategicamente più idonea in quanto inserita nel centro urbano, limitrofa al campo sportivo già esistente e quindi, in sintesi, più facilmente fruibile da parte degli utenti.

**Per i motivi sopra elencati si ritiene quindi che l'intervento evidenzi un effetto positivo sotto il profilo ambientale.**

Dr. agr. Pierluigi Martorana

dr. P.a. Giacomo De Franceschi

---

---